



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Cuoritaliani

Il Presidente

**OSSERVAZIONI ALLA BOZZA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA
ELETTORALE.
RAFFRONTO TRA IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO
2005, N. 2 E QUELLO COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE
DALLA BOZZA E LE RELATIVE SPIEGAZIONI**


OSSERVAZIONE

N.1

Si propone di modificare l'art. 6 comma 4 stabilendo che su dieci seggi del premio almeno uno spetti a ciascuna provincia, attraverso un meccanismo di sottrazione e riassegnazione all'interno del medesimo gruppo di liste.

Il fine di questa osservazione è quello garantire la rappresentanza territoriale di tutte le province considerato che già oggi il premio corrispondente al listino bloccato prevede la presenza di un candidato consigliere di ogni provincia.

Cons. Daniele Sabatini
Daniele Sabatini



OSSERVAZIONE N. 1

Emendamento alla bozza di modifica della l.r. 2/2005

All'art.8 prima dell'attuale comma 4* inserire

“La candidatura a Presidente, presentata presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma, è effettuata dai delegati nei termini di cui all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modificazioni, allegando alla dichiarazione di accettazione, il certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, un modello di contrassegno secondo quanto previsto dal successivo comma 5* e la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste presentate in tutte le circoscrizioni della Regione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste interessate.”

RELAZIONE

L'emendamento mira alla semplificazione e ottimizzazione del procedimento elettorale, tenuto conto che nella sua gestione esso dovrà essere comunque assicurato con la collaborazione di uffici dell'Amministrazione statale.

Nello specifico, in considerazione degli obiettivi e dei contenuti della proposta di legge, appare opportuno semplificare, esplicitandole, le modalità di presentazione della candidatura a Presidente.

La normativa vigente prevede una raccolta delle firme sia per la lista regionale che per quelle provinciali, consentendo peraltro ai sottoscrittori la “doppia firma” (cioè di firmare contemporaneamente per una lista regionale e per una lista circoscrizionale).

Con il venir meno della lista regionale, la doppia raccolta di firme per la presentazione delle candidature non ha più ragione d'essere. Il sottoscrittore, firmando per la presentazione di una lista provinciale, sosterrà automaticamente la presentazione della candidatura a Presidente univocamente collegata. A tal fine, nei moduli di dichiarazione di presentazione della lista provinciale di cui al comma 3 dell'art.9 l.108/68, potrà essere prevista l'esplicitazione del nome e cognome del candidato Presidente ad essa collegato. La Corte d'Appello, al fine di accettare una candidatura a Presidente, vagliata la documentazione presentata, dovrà semplicemente verificare che a suo sostegno vi sia almeno un gruppo di liste ammesse in tutte le circoscrizioni provinciali.



OSSERVAZIONE N.2

ALLEGATO N. 1 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 83 è riportato il modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. 1

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della provincia di, nel numero di risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio e in numero atti separati (3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4),

(1) – Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

(2) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 13, nota (4)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 15, nota (5)].

(3) – A pagina 83 è riportato il modello di atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

(4) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 11, nota (3).

dichiarano di presentare,

per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
che avrà luogo domenica 20..... ,
nella circoscrizione elettorale della provincia di ,
una lista provinciale di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è contraddistinta dal seguente contrassegno:

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

(segue la lista provinciale dei candidati) →

(segue: CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	

I sottoscritti delegano il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in ,
e il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in ,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circo-
scrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio
del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di
candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti
della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio
centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in ,
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiara-
zione di collegamento con la lista regionale; in sua sostituzione, dele-
gano, per il compimento dei medesimi atti, il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista provinciale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia di

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate;

c) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati della lista regionale, firmata e autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5);

(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

g) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in

..... , addì 20.... .

*(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori
della lista provinciale dei candidati)*

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (6)

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. *(Prosegue)* →

(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

**AUTENTICAZIONE (7) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
 DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

[Indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20....



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 13, nota (4)].

le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Articolo 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista regionale [pagina 27 e seguenti, in particolare pagina 30].

Ai fini previsti dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla presentazione delle liste provinciali e regionali, in ogni regione in cui si svolgano elezioni regionali, nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste (2), tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

[Articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(2) — Le liste provinciali e le liste regionali dei candidati si presentano, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia e all'Ufficio centrale regionale in funzione presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di regione dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti (le rimanenti regioni a statuto ordinario) (9).

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista regionale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale [pagina 7 e seguenti, in particolare pagina 10].

Ai fini previsti dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla presentazione delle liste provinciali e regionali, in ogni regione in cui si svolgano elezioni regionali, nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste (10), tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibi-

(9) – Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una lista regionale – com'è riportato nel testo – è lo stesso numero attualmente previsto dall'articolo 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto articolo 9*), secondo quanto stabilisce l'articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

Inoltre, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

(10) – Le liste provinciali e le liste regionali dei candidati si presentano, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia e all'Ufficio centrale regionale in

[la nota (10) prosegue a pagina seguente]